

LEGGI E DECRETI

Il Numero 2657 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È vietato di ammettere a lavoro, negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, se non hanno compiuta l'età di 9 anni, o quella di 10 se si tratta di lavori sotterranei.

I fanciulli maggiori di 9 anni e minori di 15 non potranno essere ammessi a lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, se non quando risulti da certificati di medici all'uopo delegati da ciascun Consiglio circondariale di sanità, che siano sani ed adatti al lavoro cui vengono destinati.

Art. 2. Nei lavori pericolosi od insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno o dell'altro sesso che non abbiano compiuto il quindicesimo anno, se non nei limiti e con le cautele che saranno stabilite con Regio decreto, con il quale, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore di commercio, verranno determinati i lavori pericolosi ed insalubri,

Art. 3. I fanciulli che hanno compiuto il nono anno, ma non ancora il dodicesimo, non potranno essere impiegati in una giornata che per otto ore di lavoro.

Art. 4. Chiunque contravverrà al disposto della presente legge incorrerà in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio di dette somme.

Nei casi in cui non sia conosciuto il colpevole che abbia assunto il fanciullo al lavoro, la multa sarà inflitta al gerente, o direttore, o cottimista da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera.

Art. 5. L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvede di concerto col Ministero dell'Interno. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, e faranno constare le contravvenzioni.

I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità giudiziaria.

Art. 6. Il regolamento da farsi per l'applicazione della presente legge, uditi i Consigli superiori di sanità e del commercio, conterrà le disposizioni transitorie.

Art. 7. La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, Il Guardasigilli : TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dei notai:

Con decreto Ministeriale del 12 novembre 1885:

Barlesi Francesco, segretario del comune di Loro Piceno, è nominato conservatore dell'Archivio notarile comunale di Loro Piceno, distretti riuniti di Macerata e Camerino, in rimpiazzo del notaio Anitori Alessandro, il quale ha rinunciato a tale incarico.

Con R. decreto del 13 novembre 1885:

Baggio avv. Marco Antonio, avente i requisiti per la nomina a notaio, è nominato conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile provinciale di Padova, con l'annuo stipendio di lire 2000 da corrispondergli dalla Cassa dell'Archivio stesso, con decorrenza dal 1° dicembre 1885, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita di lire 200.

Con R. decreto del 23 novembre 1885:

Maroz Giovanni Battista, conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile distrettuale di Aosta, con l'annuo stipendio di lire 1880, è assegnato lo stipendio di lire 2000, con decorrenza dal 1° ottobre 1885, a condizione che aumenti l'attuale sua cauzione a lire 200 di rendita.

Con decreti Ministeriali del 23 novembre 1885 vennero approvate le seguenti disposizioni fatte dal Consiglio notarile del distretto di Aosta nel personale subalterno di quell'Archivio notarile:

A Lagna Federico, archivista, con l'annuo stipendio di lire 1000, è assegnato lo stipendio di lire 1200, con decorrenza dal 1° ottobre 1885.

A Carrel Francesco Ottavio, copista, con l'annuo stipendio di lire 600, è assegnato lo stipendio di lire 800, colla decorrenza suddetta.

Con R. decreto del 29 novembre 1885:

Ferraris Giovanni, conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile distrettuale di Pinerolo, con l'annuo stipendio di lire 1400, è assegnato lo stipendio di lire 2000, con decorrenza dal 1° novembre 1885, a condizione che aumenti l'attuale sua cauzione a lire 200 di rendita.

Con decreti Ministeriali del 29 novembre 1885 vennero approvate le seguenti disposizioni fatte dal Consiglio notarile del distretto di Pinerolo nel personale subalterno di quell'Archivio distrettuale:

A Razzelli Felice, archivista, con l'annuo stipendio di lire 1000, è assegnato lo stipendio di lire 1200, con decorrenza dal 1° novembre 1885.

Martin Pietro, copista, con l'annuo stipendio di lire 600, è nominato sottoarchivista, con lo stipendio di lire 1000, coll'obbligo di funzionare anche da copista, con la stessa decorrenza.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso

Composizione di Messa funebre.

Si prevengono i signori Maestri i quali desiderassero attendere alla composizione e direzione di una messa funebre da celebrarsi il 28 luglio di quest'anno nella Chiesa Metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del magnanimo Re Carlo Alberto, che essi potranno presentare le loro domande, corredate della partitura della messa, al Gabinetto di questo Ministero a tutto il 15 maggio prossimo.

Per detta Messa il Ministero accorda un premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e di orchestra, sia per le retribuzioni ai cantanti e suonatori.

Roma, addì 20 gennaio 1886.

4